



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 30/03/2023

IL DIRIGENTE

Progetto di Legge

Disposizioni per la coltivazione e la filiera agro - industriale della canapa

Capo I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente Legge reca norme per la coltivazione e la filiera agro-industriale della canapa, per l'impiego della canapa quale coltura in grado di contribuire al miglioramento dell'ambiente e della fertilità dei suoli, nonché per il suo impiego quale coltura di interesse scientifico, storico, tradizionale, didattico, imprenditoriale ed industriale, al fine di ottenere nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente da farine, semi e oli nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli da seme o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) produzione di sementi certificate e moltiplicazione delle sementi per l'impiego in agricoltura.

2. La presente Legge si applica esclusivamente alle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e successive modifiche, e con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore a 0,3%.

3. Le varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* individuate al precedente comma sono escluse dal "Gruppo Cannabis" di cui all'art. 12 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e s.m.i..

Art. 2

(Coltivazione, trasformazione, commercializzazione)

1. È consentita senza necessità di autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle procedure amministrative di cui agli art. 5 e 6 della presente Legge, la coltivazione, la trasformazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione della materia prima e dei prodotti da essa derivati ottenuti dalle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'art. 1 comma 2, regolarmente prodotti nel territorio, ovvero regolarmente prodotti in altri Stati e conformi alle disposizioni di cui alla presente Legge.

Art. 3

(Assegnazione di funzioni UGRAA)

1. All'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole vengono attribuite le seguenti funzioni:
- a) curare la tenuta del registro degli operatori agricoli e dei soggetti in possesso dell'abilitazione di cui al successivo articolo 5 che coltivano varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'art. 1 comma 2;
 - b) ricevere dagli operatori agricoli regolarmente iscritti nel registro di cui sopra dichiarazioni di



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

semina di cui all'art. 6.

c) funzioni di controllo e accertamento della qualità.

d) trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 6, lettera 1. c), al Corpo della Gendarmeria.

2. Con successivo Regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno regolamentate le attività di iscrizione al registro di cui al superiore punto a) e di controllo nel rispetto dei criteri europei.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) Operatore agricolo professionale: persona fisica o Ente Cooperativo Agricolo ai sensi della Legge 17 giugno 1974 n. 45 "Provvedimento sulla cooperazione agricola" in possesso della licenza di operatore agricolo di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 20 settembre 1989 n. 96 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura";

b) Operatore agricolo non professionale: persona fisica, cittadino sammarinese o residente che conduce almeno un ettaro di terreni agrari in proprietà, in affitto o altro titolo legalmente riconosciuto al fini della produzione di materie prime agricole e prodotti da esse derivati;

c) operatore economico: persona fisica o giuridica che esercita un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale, abilitata da apposita licenza rilasciata ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40;

d) UGRAA: Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di cui al Capo V, art. 29, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e sue successive modifiche e integrazioni

e) ASE - CC: Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di cui al Decreto Delegato 25 aprile 2018 n.41.

Art. 5

(Abilitazione alla coltivazione della canapa)

1. Gli operatori agricoli non professionali possono ottenere l'abilitazione alla coltivazione delle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'articolo 1 comma 2 a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione promosso periodicamente dall'UGRAA unitamente ad ASE - CC ed organizzato da quest'ultima.

2. A coloro che superano il corso, ASE - CC rilascerà specifico attestato di abilitazione.

3. Il corso di formazione dovrà avere una durata complessiva di almeno 32 ore, il contenuto del corso e gli argomenti saranno definiti nell'allegato 1.

4. Per gli operatori agricoli professionali e non professionali è prevista la formazione professionale continua da effettuarsi a cadenza quinquennale mediante la frequenza di un corso di aggiornamento gestito da ASE - CC in collaborazione con l'UGRAA.

Capo II

(Coltivazione cannabis sativa L. di cui all'art. 1 comma 2)

Art. 6

(Obblighi degli operatori agricoli e dei soggetti in possesso di specifica abilitazione)

1. Gli operatori agricoli professionali e non professionali di cui all'art. 4 possono coltivare le varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'art. 1 comma 2 e vendere le materie prime agricole ottenute o, se del caso, vendere prodotti derivati dalla trasformazione delle materie



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

prime, purch :

- a) siano iscritti nel registro dell'UGRAA di cui all'art. 3;
- b) utilizzino per la semina esclusivamente sementi o piantine per il trapianto acquistate e certificate e non effettuino autoriproduzione del seme ottenuto da precedenti cicli colturali, salvo il caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);
- c) presentino la dichiarazione della coltivazione non oltre 15 giorni dalla semina all'UGRAA mediante comunicazione scritta recante l'ubicazione, la superficie coltivata, i riferimenti catastali degli appezzamenti coltivati a canapa con foglio di mappa e numero di particella, il titolo d'uso dei terreni interessati alla coltivazione, l'eventuale trasformazione delle materie prime ottenute e relativa vendita, allegando la documentazione relativa all'acquisto della semente certificata.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo:

- a) della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, e in ogni caso per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l'azienda;
- b) di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- c) di tenere presso la sede aziendale un registro aggiornato. L'aggiornamento del registro deve avvenire almeno in occasione del raccolto e in corrispondenza della vendita delle produzioni, e allegare ad esso tutta la documentazione utile;
- d) di mettere a disposizione delle autorit  di controllo la documentazione e il registro relativo alla vendita delle produzioni di cui ai precedenti commi, nonch  di consentire alle stesse autorit  di controllo l'accesso ai terreni o, se del caso, ai locali di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti derivati, per l'espletamento di ogni attivit  di ispezione, verifica, accertamento e prelievo di campioni da analizzare.

3. Il registro di cui al comma 2 lettera c)   messo a disposizione dall'UGRAA.

4. La superficie di terreno minima da poter dedicare alla coltivazione di Cannabis sativa L. di cui all'art. 1 comma 2   fissata in 5000,00 mq salvo per le finalit  di cui all'art. 1 comma 1 lettere c) ed e).

Art. 7

(Controlli e sanzioni a carico degli operatori agricoli)

1. Il Corpo della Gendarmeria e l'UGRAA sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivit  giudiziarie.

2. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti ad eseguirli in contraddittorio, ovvero in presenza dell'operatore agricolo e a rilasciare allo stesso un campione prelevato per eventuali controverifiche.

3. Per l'esecuzione di analisi di laboratorio, l'UGRAA ed il Corpo della Gendarmeria potranno avvalersi di laboratori accreditati.

4. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,3 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilit    posta a carico dell'operatore agricolo che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente Legge.

5. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente Legge possono essere disposti dall'autorit  giudiziaria solo



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

qualora, a seguito di un accertamento effettuato, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

6. Salvo il fatto che costituisca reato, l'operatore agricolo che non rispetta le disposizioni di cui alla presente Legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro 1.000 nei seguenti casi:

- a) in assenza di dichiarazione della coltivazione entro i 15 giorni dalla semina, ma in presenza di evidenza documentale che la semente impiegata appartiene alle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'art. 1 comma 2 e su riscontro di analisi di laboratorio a carico dell'operatore agricolo comprovanti che il contenuto di THC è inferiore a 0,6 per cento;
- b) in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alla certificazione delle sementi e delle fatture di acquisto, e su riscontro di analisi di laboratorio a carico del coltivatore comprovante che il contenuto di THC è inferiore a 0,6 per cento;
- c) in caso di mancata tenuta dei registri relativi alla vendita delle produzioni o in caso di non corretta tenuta o compilazione degli stessi;
- d) in caso di utilizzo di semente o di piantine da trapianto ottenute in autoriproduzione a partire da semente certificata utilizzata in cicli colturali precedenti, e su riscontro di analisi di laboratorio a carico del coltivatore comprovante che il contenuto di THC è inferiore a 0,6 per cento.

7. In assenza di documentazione relativa alla coltivazione di canapa in atto e su riscontro di analisi di laboratorio a carico del coltivatore comprovanti che il contenuto di THC è superiore a 0,6 per cento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di produzione di sostanze illecite stupefacenti.

8. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dall'UGRAA

9. L'operatore agricolo contravventore può esercitare la facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento, immediato o entro 20 giorni dall'accertamento, della metà della misura minima della sanzione applicata, nel rispetto della procedura prescritta dall'art. 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

10. Contro le medesime sanzioni, il contravventore può presentare ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Capo III

(Lavorazione, trasformazione, commercializzazione, importazione, esportazione di materie prime o prodotti ottenuti dalle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'art. 1 comma 2)

Art. 8

(Liceità della filiera della canapa agro-industriale per i prodotti e gli usi di cui all'art. 1 comma 1)

1. Gli operatori economici, nel rispetto della propria licenza di esercizio, possono svolgere senza necessità di ulteriore autorizzazione attività produttive artigianali o industriali di lavorazione e trasformazione, nonché attività di commercializzazione, importazione e esportazioni di materie prime agricole e prodotti derivati dalle varietà selezionate di *Cannabis sativa L.* di cui all'art. 1 comma 2.

2. Le imprese di cui al precedente comma operano nel rispetto della normativa vigente.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Capo IV

(Disposizioni finali)

Art. 9

(Discipline speciali)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare gli opportuni decreti delegati qualora si renda necessario disciplinare gli specifici aspetti tecnici ed applicativi dei diversi settori ovvero per un continuo allineamento con le normative internazionali.

Art. 10

(Copertura finanziaria)

1. Al fine di far fronte agli oneri e spese derivanti dall'attuazione della presente Legge saranno previsti pertinenti capitoli di bilancio da istituirsi nella prima variazione di bilancio.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

ALLEGATO 1

Corso di formazione per i soggetti che dovranno acquisire specifica abilitazione di cui all'articolo 5.

Per acquisire la specifica abilitazione di cui all'articolo 5, l'operatore agricolo non professionale dovrà partecipare ad un corso della durata di almeno 32 ore (articolo 5 comma 3).

Il corso potrà essere promosso da ASE – CC congiuntamente all'UGRAA che potranno avvalersi dalle Associazioni di Categoria, gli Enti Cooperativi Agricoli o altri Enti del settore Industriale, Artigianato, Commercio.

Il corso dovrà trattare le seguenti materie:

- La normativa di riferimento nazionale ed internazionale sulla canapa,
- La storia e le tradizioni rurali della coltivazione della canapa,
- argomenti attinenti l'agronomia generale,
- la conservazione della fertilità del suolo e degli ecosistemi agrari,
- le caratteristiche botaniche ed esigenze agronomiche della canapa,
- le tecniche di coltivazione della canapa,
- le filiere agro-industriali per la lavorazione, trasformazione delle materie prime alimentari ed industriali,
- la commercializzazione dei prodotti,
- la valorizzazione delle filiere agro-industriali.

Al termine del corso il partecipante dovrà dimostrare, superando specifico esame, di aver acquisito le competenze e le conoscenze basilari per diventare soggetto in possesso di specifica abilitazione.

La valutazione finale sarà effettuata da apposita commissione composta da un membro indicato da ASE – CC (quale presidente della Commissione), da un membro indicato dall'UGRAA e da un membro indicato dalla Gendarmeria.